

COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)

Imposta Unica Comunale (IUC)

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39/2012
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 69/2012
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 52/2013
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 45/2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 /2015
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 10/2016

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Agevolazioni per affitti a canone agevolato</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Versamenti ed interessi</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Marsciano dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Marsciano.

ART. 2 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

Art. 3 – BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI ED INABITABILI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inabitabilità o l'inagibilità del fabbricato deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, tale da fare considerare l'immobile stesso diroccato e/o pericolante e/o fatiscente e quindi recuperabile soltanto mediante interventi di restauro e/o di risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 lettere c) e d)

Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

- 1) dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione;

2) da parte del contribuente, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabilità, redatta da un tecnico abilitato.

c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU o mediante la presentazione del modello predisposto dal Comune (*Comma inserito con delibera C.C. n. 10 / 2016*);

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta, può determinare, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. La determinazione dei valori

minimi da parte del Comune, non ha, quindi natura imperativa, ma è da ritenersi di supporto utile ai fini della valutazione. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area fabbricabile, l'approvazione dei valori minimi non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata, tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

ART. 5 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

(articolo variato con delibera C.C. n. 26 /2015)

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

ART. 6 – AGEVOLAZIONI PER AFFITTI A CANONE AGEVOLATO

1. Nel Comune di Marsciano è istituito il canone di locazione agevolato ai fini abitativi (di riferimento per la sola IMU) secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio Urbanistica del Comune, che periodicamente determina tale canone ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998 e della L.R. 23/2003;
2. Agli immobili assoggettati a tale canone si applica l'aliquota di base di cui al comma 6 art. 13 del D.L. 201/2011;
3. Per avere diritto all'agevolazione prevista nel presente articolo è necessario allegare copia del contratto di locazione registrato alla dichiarazione IMU.

ART. 7 – ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI

(abrogato con delibera C.C. n. 10/2016)

ART. 8 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), ed i) del D.Lgs. 504/92 rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
2. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, si applica alle unità immobiliari che risultano utilizzate dall'ente non commerciale. Per usufruire dell'esenzione, il soggetto che li possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento dovrà concedere senza scopo di lucro le suddette unità immobiliare, dandone comunicazione all'ente impositore.

3. Nel Comune di Marsciano sono esenti dall'imposta i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94; il Comune scrivente, infatti, rientra nell'elenco ISTAT dei Comuni classificati parzialmente montani.

ART. 9 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 13.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessiva risulti uguale o inferiore a euro 12,00.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio di interesse legale maggiorato di un punto per cento annuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 10 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio di interesse legale maggiorato di un punto per cento annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi quando l'imposta annuale complessiva risulti uguale o inferiore a euro 12,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo,

nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (emissione ruolo coattivo).

2 . La riscossione coattiva può anche essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MILLUCCI AUGUSTA

CODICE FISCALE: IT:MLLGST51P56D653H

DATA FIRMA: 24/05/2016 14:43:47

IMPRONTA: 63613438626338306164653439356631306634313137633439353738376232333463343333613966